



**TRIBUNALE DI MONZA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Addì 28 marzo 2018 ad ore 17,00 nella solita aula si riunisce la sezione terza del tribunale. Assume la presidenza la dott. Maria Gabriella Mariconda, presidente applicato della sezione, la quale designa qual segretario il dott. Alberto Crivelli.

Sono altresì presenti la dott. Caterina Giovanetti, il dott. Giovanni Battista Nardecchia, il dott. Luca Fuzio e il dott. Simone Romito.

Dopo ampia discussione, la sezione, all'unanimità, delibera quanto segue:

- 1) La sezione, dopo la predisposizione a cura del dott. Alberto Crivelli di una bozza di ordinanza di delega e di avviso di vendita per la materia concorsuale, stabilisce che la stessa sarà applicata esclusivamente alle ipotesi di cui all'art.107, 2° co., l.f., opzione preferibile per le maggiori garanzie di trasparenza e di uniformità rispetto alle altre vendite competitive, dal momento che una delega non è configurabile nell'ipotesi di cui all'art.107, 1° co., l.f. Si chiarisce peraltro che nell'ipotesi in cui il curatore decidesse di provvedere alle vendite competitive in base all'art.107, 1° co., l.f., così come tale opzione fosse fatta nell'ambito del piano concordatario ai sensi dell'art.182, 4° co., l.f., le modalità competitive andranno specificate dettagliatamente rispettivamente nel programma di liquidazione o nel piano concordatario stesso;
- 2) Tanto i curatori quanto i delegati, ai sensi degli artt. 572 e 573 cpc, rifiuteranno l'offerta minima o comunque inferiore a quella "base" nelle seguenti ipotesi: a) offerta irrituale ma superiore; b) intervenuta modifica della situazione giuridica del bene (consolidamento del diritto reale di godimento, modifica dello strumento urbanistico et similia);
- 3) Si precisa che la sezione ritiene che l'offerta in migliorìa di cui all'art.107, 4° co., l.f. è applicabile solo nell'ipotesi di cui all'art.107, 1° co., l.f.;
- 4) Si precisa che la sezione ritiene la sostanziale incompatibilità dell'istituto dell'assegnazione al creditore in ambito concorsuale;
- 5) Nessuna precisazione va fatta in ordine al soddisfacimento del creditore fondiario in sede di delega in materia concorsuale;
- 6) Si ritiene di poter consentire alla notifica a mezzo PEC ai creditori iscritti anche in sede concorsuale, qual forma di notifica da considerarsi autorizzata dal giudice;
- 7) Si precisa che i periti incaricati dai curatori o da altri organi della procedura in sede concorsuale, hanno diritto ad avere un compenso perfettamente equiparato a quello loro liquidabile in sede di esecuzione individuale, come da ultimo stabilito da Cass. 30906/17;
- 8) Si stabilisce che, in relazione all'obbligatorietà del PVP e dei relativi oneri, il fondo spese nelle procedure esecutive deve essere così riadeguato: un lotto del valore fino ad 200.000,00, pari ad € 2500,00 + € 1000,00; un lotto del valore oltre euro 200.000, pari ad euro 3000,00 + 1200,00; in caso di lotti oltre i cinque od in casi particolari ulteriori euro 100,00 a lotto;
- 9) Temporaneamente, ed in attesa della possibilità di effettuarsi la scelta con modalità competitiva anche sulla base di eventuali indicazioni e criteri da parte del Ministero e/o del CSM, al fine di non bloccare l'operatività della vendita telematica prevista come obbligatoria, si individua quale gestore della vendita quello della pubblicità già incaricato

in forza della Convenzione stipulata dal Presidente del Tribunale, il quale ha dato, per tale periodo iniziale la propria disponibilità ad offrire il servizio, come previsto dal d.m. n.32/15, senza oneri per le procedure;

- 10) Preso atto dei recenti e ripetuti episodi di malcostume e tenuto conto della specifica professionalità che richiede la predisposizione della bozza di decreto di trasferimento, professionalità non sempre coincidente con quella richiesta al delegato (ruolo spesso ricoperto da commercialisti od avvocati), ed al fine di evitare commistioni e garantire la rotazione degli incarichi, esigenze non sufficientemente assicurate dalle vigenti modalità, si dispone di provvedere da parte del GE a delegare direttamente l'incombente in sede di provvedimento ex artt. 569 e 591 bis cpc tra i seguenti soggetti, che per le specifiche caratteristiche del loro profilo professionale o per le pregresse e comprovate esperienze garantiscono un livello elevato di competenza in materia:

Avv. Geremia Anzovino

Notaio Carlo Conti

Notaio Luigi Andrea Falce

Notaio Simona Guerra

Notaio Francesco Ioli

Notaio Maria Nives Iannaccone

Notaio Salvo Morsello

Notaio Maria Urti

Si stabilisce che la rotazione avverrà in via automatica, seguendo l'ordine sopra indicato, col medesimo meccanismo già utilizzato per la nomina dei delegati e degli esperti stimatori, pertanto secondo un criterio informatico che ne garantisce l'assoluta trasparenza.

Analogamente in sede fallimentare i Giudici provvederanno con il medesimo criterio applicato al momento del conferimento della delega al curatore.

Per le procedure per le quali il decreto di cui all'art.569 cpc risulta essere stato già emanato alla data di entrata in vigore della presente delibera, si procederà alla nomina stessa in sede di udienza ex art.569 cpc sempre seguendo il criterio di rotazione suddetto, con il seguente andamento: Mariconda, Giovanetti e Nardecchia a partire da Anzovino fino a Urti e così di seguito; Crivelli, Fuzio e Romito a partire da Urti fino ad Anzovino, e così di seguito.

I suddetti professionisti verranno retribuiti in ragione di € 1.000,00 oltre accessori e anticipazioni per ogni bozza di decreto di trasferimento; si prevede un aumento di € 50,00 per ogni cancellazione ulteriore rispetto alla IV (essendo le prime quattro da intendersi ricomprese nel compenso base)

Null'altro essendovi da deliberare viene tolta la riunione.

La presente delibera entra in vigore a partire dall'11 aprile 2018

Il Presidente Gabriella Mariconda

Il Segretario Alberto Crivelli